



CITTÀ DI BACOLI

Città Metropolitana di Napoli

Prot. n. 10020 del 11 settembre 2020

Ordinanza n. 90 del 11 settembre 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione. **Errata corrige ordinanza n. 89 dell'11 settembre 2020**

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 agosto 2020, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DECRETO LEGGE n. 83 del 30/07/2020, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30/07/220, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 29 luglio 2020 recante “proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020, recante “ *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 “;*
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti*;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), ai sensi del quale: "d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse"*;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* coordinato con la legge n. 74 del 14 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* convertito dalla legge del 17/07/2020 n. 77;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 50 del 22/05/2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12/06/2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 62 del 15/07/2020;

Vista, l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 63 del 24/07/2020;

Viste, da ultimo, le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 64 del 31/07/2020; n. 65 del 06/08/2020 e n. 66 del 08/08/2020;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 22.03.2020, del 28.03.2020, del 03.04.2020, del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020, nonché il decreto del 30.04.2020;

Considerato che, alla luce della predetta Ordinanza n. 50 del 22/05/2020, il Presidente della Regione Campania ha stabilito che è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari, con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato sub 1 alla predetta ordinanza e che, con decorrenza dall'adozione di specifici Piani comunali, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo Spiagge libere del citato Protocollo di sicurezza, è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previste nei Piani medesimi;

Dato atto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12/06/2020 reca un parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate nell'allegato sub 1 all'Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020;

Dato atto, infine, che il Presidente della Regione Campania con ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020 ha confermato le misure disposte con le Ordinanze n. 56 del 12 giugno 2020, n. 59 del 01 luglio 2020, n. 60 del 04 luglio 2020 e n. 61 del 08 luglio 2020;

Preso atto che il Comune di Bacoli ha un esteso perimetro di costa, con spiagge, roccia e scogli bassi, dove effettuare la balneazione, e ritenuto necessario garantire un adeguato distanziamento dei bagnanti ed il rispetto delle misure di sicurezza normativamente imposte;

Rappresentato che, nelle scorse settimane, è stato costituito un tavolo di lavoro presso il comune di Bacoli con gli imprenditori del comparto turistico, con particolare attenzione alle esigenze del settore della balneazione;

Considerato che si rende, altresì, necessaria l'adozione di un adeguato piano di comunicazione, con social media e con gli strumenti tradizionali, per ricordare ai cittadini le regole da seguire nel periodo di emergenza coronavirus, in riferimento innanzitutto al rispetto della distanza tra le persone ed al divieto di assembramento, nonché l'adozione di idonee misure atte a prevenire il rischio contagio;

Richiamato il verbale di Conferenza di servizi del 14.05.2020, nell'ambito del quale il Sindaco, in tema di CORONAVIRUS, ha precisato la necessità di garantire anche il rispetto delle misure contenitive, normativamente previste, all'uopo applicando bene le norme per garantire l'effettività dei rimedi di prevenzione;

Considerato che l'esercizio dell'attività balneare deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al Protocollo di sicurezza allegato sub 1 all'ordinanza regionale 50/2020 e del documento allegato sub 4 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12.06.2020, confermate al punto 1.5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 62 del 15 luglio 2020;

Dato atto che, ai sensi dei predetti protocolli di sicurezza, il Sindaco, con ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge n.833/1978, può vietare l'accesso alla spiaggia libera, nel caso di rischio per la salute degli utenti a causa di **assembramenti**, o nel **caso di reiterate violazioni** delle misure sanitarie di sicurezza e, sempre mediante propria ordinanza, potrà in caso di necessità adottare ulteriori prescrizioni per ridurre ulteriormente l'eventuale contagio da Covid 19;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei numeri di contagio registrati nell'area flegrea;

Rilevati i casi di positività in tutta l'ambito regionale;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per i decessi intercorsi;

Considerato che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Dato atto che l'esposta preoccupazione risulta suffragata anche dalle risultanze dei rapporti delle Forze di Polizia sull'ingente numero di sanzioni e denunce registratosi;

Rappresentata dal Presidente della Regione Campania la necessità di un monitoraggio periodico dell'evoluzione della situazione epidemiologica, onde adottare le conseguenti misure relative alla conseguente fase di ripresa delle attività;

Vista la peculiarità del territorio e le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

Viste le situazioni di assembramento registratesi in particolari arenili del territorio;

Preso atto delle videoconferenze con le Forze di Polizia del territorio, svoltesi per discutere in merito alle opportune misure di contenimento e prevenzione da adottare;

Vista la nota sindacale prot. n. 10619 del 26.05.2020, trasmessa al Responsabile dell'Area VI, finalizzata a conoscere l'attuale stato delle Spiagge libere, in materia di rispetto delle misure di sicurezza di cui al Protocollo di sicurezza allegato sub 1 all'ordinanza regionale 50/2020, onde valutare le opportune misure da adottare, dando mandato altresì all'intestato Ufficio, nel senso di procedere all'adozione degli atti consequenziali di competenza, finalizzati al rispetto delle normative di prevenzione, anche di concerto con le organizzazioni rappresentative del comparto turistico;

Vista la nota di risposta del Responsabile dell'Area VI, prot. n. 10681 del 27.05.2020, dalla quale è emersa l'impossibilità tecnica di approntare le misure organizzative, logistiche e di presidio, per evitare sovraffollamento delle spiagge libere ed assicurare il distanziamento sociale;

Visto che, per l'effettivo rischio di generazione di situazioni di assembramento, specie durante il ponte del 2 giugno 2020, in presenza di numerosi arenili liberi, con impossibilità di garantire il rispetto delle misure di distanziamento, con la propria precedente ordinanza n. 43 del 27.05.2020 è stato ordinato fino al 2 giugno 2020 il divieto di accesso alle spiagge libere, per l'elevato rischio per la salute degli utenti a causa di assembramenti, consentendo esclusivamente il libero transito sulla battigia, senza stazionamento, e la chiusura del molo sito in località Marina Grande e del pontile di Torregaveta;

Considerato, altresì, che con la stagione estiva e le attuali condizioni metereologiche favorevoli all'intensificarsi delle uscite da parte dei cittadini soprattutto verso gli arenili e le aree portuali, occorre adottare, da parte degli Organi competenti, opportune misure preventive delle situazioni di assembramento;

Atteso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale consentire l'accesso alle spiagge libere, al fine di non ledere il diritto di ogni cittadino ad usufruire della spiaggia in modo gratuito;

Viste le misure organizzative, logistiche e di presidio, per evitare sovraffollamento delle spiagge libere ed assicurare il distanziamento sociale, messe in campo per consentire l'accesso controllato alle predette spiagge;

Vista la necessità di assumere le misure contenitive in grado di prevenire il rischio di contagio e assicurare elevati livelli di sicurezza, evitando sovraffollamenti ed assembramenti;

ORDINA

- fatti salvi ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'accesso alle spiagge libere è consentito, nel rispetto del documento allegato sub 4 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 56 del 12.06.2020, recante parziale aggiornamento delle misure di sicurezza approvate nell'allegato sub 1 all'Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020, confermate al punto 1. 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 62 del 15 luglio 2020, con osservanza delle seguenti misure di prevenzione:

- installazione di pannelli informativi e adozione di ulteriori misure di informazione e sensibilizzazione;
- distanziamento interpersonale di almeno un metro, derogabile solo per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);
- divieto di assembramento;
- divieto di stanziamento dei bagnanti sulla battigia;
- osservanza della distanza minima di 1,5mt tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio etc.) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone;

- per evitare sovraffollamenti e favorire l'ordinato deflusso degli spiaggianti, nonché la contestuale prenotazione anche del parcheggio, le attività di rimessa di veicoli e parcheggio di cui al DPR 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio orario a pagamento, seguiranno i seguenti orari:
- **Sabato 12 settembre 2020** i parcheggi di Miliscola (via Lido Miliscola, via F. Caracciolo, via Miliscola) **chiuderanno e dovranno essere privi di persone e veicoli al loro interno alle ore 17,00**, quelli di Miseno (Via Dragonara, Via faro, Via Sacello di Miseno, Via Plinio il Vecchio, Via Miseno) seguiranno il normale orario di chiusura;
- **Domenica 13 settembre 2020** i parcheggi Miseno (Via Dragonara, Via faro, Via Sacello di Miseno, Via Plinio il Vecchio, Via Miseno) **chiuderanno e dovranno essere privi di persone e veicoli al loro interno alle ore 17,00**, quelli di Miliscola (via Lido Miliscola, via F. Caracciolo, via Miliscola) seguiranno il normale orario di chiusura;
- le attività delle strutture di rimessa di veicoli e parcheggio di cui al DPR 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio orario a pagamento e soggette ai precedenti orari di chiusura, riprenderanno a partire dalle ore 20,00;

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 11/09/2020 , fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- Verranno intensificati i controlli, con eventuali nuovi verbali sanzionatori, per le relative infrazioni, procedendo altresì all'adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura, per le aree del territorio comunale, interessate da fenomeni di assembramento;
- Tutti gli stabilimenti balneari del territorio sono comunque tenuti ad osservare le misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui alle normative finora diramate e, in particolare, di cui al Protocollo di sicurezza allegato sub 1 all'ordinanza regionale 50/2020 e confermate al punto 1. 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 62 del 15 luglio 2020;
- I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure di quarantena;
- Fermo restando l'obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi, resta raccomandato in quelli all'aperto. E' fatto comunque obbligo di portare con sé la mascherina e di indossarla anche all'aperto nei luoghi e negli spazi affollati e in ogni caso ove la distanza interpersonale di almeno 1 metro non sia assicurata;
- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;
- L'accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali

esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo.

DEMANDA

- Agli Organi competenti la vigilanza, per evitare assembramenti;
- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Sig. Prefetto di Napoli;
 - al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
 - alla Presidenza della Regione Campania;
 - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addi, 11/09/2020

IL SINDACO
Dr. Josi Gerardo Della Ragione

